



Protocollo N° (allegato a PEC)
Class. 014-10
Fasc. 2021/5
Rif. Prot. n. 5884/2021

ORDINANZA N. 8/A/21 del 26/02/2021

OGGETTO: S.P. N° 87 "VALLE SANTANASTASIO" km 0+400.

Emissione di ordinanza di istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, causa lavori di sistemazione movimento franoso, dal 26 febbraio 2021 e fino al termine dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che il titolare della P.O. 4.3 Viabilità 2, nella veste di Direttore dei Lavori da eseguirsi nella località di cui all'oggetto, ha inviato la richiesta qui riportata:

"PREMESSO CHE

- sulla s.p.n.87 "Valle Santanastasio" al km 0+400 in Comune di Monte Grimano Terme è in vigore l'ordinanza n. 14/A/18 del 22/03/2018 di istituzione del senso unico alternato regolato a vista e limitazione della velocità massima a 30 km/h in seguito a restringimento della carreggiata causato da movimento franoso;
- sono in corso i lavori di sistemazione del movimento franoso appaltati alla ditta F.lli Ottaviani s.r.l. di Monte Grimano Terme con determinazione dirigenziale n.1169 del 26.11.2020, che prevedono la realizzazione di una paratia di pali in cemento armato con relativa trave di collegamento.

CONSTATATO CHE

l'esecuzione di detti lavori non può avvenire in presenza di traffico veicolare su entrambe le corsie di marcia;

CONSIDERATO CHE

occorre mantenere la circolazione stradale garantendo l'incolumità sia degli utenti della strada che del personale dell'impresa impiegato nel cantiere stradale;

RITENUTO

di dover proporre la regolazione della circolazione attraverso l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,

il sottoscritto responsabile dell'Ufficio 4.4.2 "Manutenzione della Viabilità 2 - Montefeltro" ed in veste di Direttore dei Lavori suddetti

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, che venga istituito lungo la s.p.n.87 "Valle Santanastasio" al km 0+400 in Comune di Monte Grimano Terme, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalla data del 26 febbraio 2021 e fino a provvedimento di revoca da emanare al termine dei lavori.

L'apposizione, il mantenimento e successiva rimozione della segnaletica di cantiere a norma del vigente Codice della Strada per l'attuazione della presente ordinanza sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori."

VISTA e condivisa la proposta indicata

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal



D.L.º del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

l'istituzione del transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico al km 0+400 della s.p. n. 87 "Valle Santanastasio" in Comune di Monte Grimano Terme, in seguito a restringimento di carreggiata per consentire i lavori di sistemazione del movimento franoso, dalla data del 26 febbraio 2021 e fino a provvedimento di revoca da emanare al termine dei lavori;

DISPONE

- la revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica sia affidata all'impresa esecutrice dei lavori suddetti: F.Ili Ottaviani s.r.l. di Monte Grimano Terme (PU);
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVISA

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Ente fino al termine dei lavori;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente